

Diritto di accesso - Accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

Che cos'è l'accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato, previsto dall'art.5, comma 2, del d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016, ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L'accesso civico generalizzato può essere richiesto da chiunque, senza necessità di motivare l'istanza ed ha ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, ad eccezione dei casi elencati dall'art.5 bis del d.lgs. 33/2013.

L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta è tenuta a provvedere entro trenta giorni dalla stessa, salvo il termine sia sospeso per consentire la comunicazione della richiesta ai contro interessati eventualmente presenti.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, ad eccezione del rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali e di spedizione.

In caso di rifiuto dell'accesso o di mancata risposta nel termine di trenta giorni, il/la richiedente può:

- chiedere il riesame della decisione (o la decisione) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (arapabruzzo@pec.it) che decide con provvedimento motivato nel termine di venti giorni;
- presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Come richiedere ad ARAP l'accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata utilizzando il modulo scaricabile sul sito oppure in carta libera indirizzando la richiesta a arapabruzzo@pec.it